Associazione ambientalista

LA CITTÀ ECOLOGICA APS

www.lacittaecologica.it
info@lacittaecologica.it
info@pec.lacittaecologica.it

VALUTAZIONI SULLA P.d.L. REGIONALE N. 54 08/06/2026 - AREE IDONEE

PREMESSA: La Regione Toscana è indietro sulla strada della Transizione Energetica. La regione doveva arrivare nel 2025 a installare 1.019 MW in più rispetto alla potenza da rinnovabili installata alla fine del 2020, che era di 2.365 MW. Quindi doveva raggiungere 3.384 MW di potenza da rinnovabili. Invece si è fermata a 3.177 MW. Meno di quello che doveva raggiungere, finendo in fondo tra le regioni italiane.

Nei primi nove mesi del 2026 la situazione è ancora peggiore: a fronte di 318,75 MW da installare, ne sono stati installati 220,70, meno del 70%. (dati TERNA). Se si prosegue così alla fine dell'anno si arriverà ad installare meno di 300MW a fronte di un impegno nazionale di 452MW.

È un ritardo che tutti coloro che hanno a cuore le sorti del pianeta e il contrasto ai cambiamenti climatici, essi sì distruttivi del paesaggio, dell'agricoltura, della biodiversità e, in prospettiva, della stessa vita, non possono che impegnarsi a recuperare velocemente. Ma anche chi ha a cuore l'indipendenza energetica del paese non può che impegnarsi a ridurre fortemente, fino in prospettiva ad azzerare, l'uso dei combustibili fossili e puntare tutto sull'energia pulita da sole e vento, le uniche risorse energetiche di cui dispone l'Italia. Inoltre, lo sviluppo rapido di fotovoltaico ed eolico, il cui costo di produzione è ormai nettamente più basso dell'energia termoelettrica da fossili, contribuirebbe ad abbassare drasticamente il costo dell'energia elettrica per famiglie ed imprese, in un mercato internazionale dell'energia caratterizzato da sempre maggiori tensioni dal lato offerta, promuovendo altresì un futuro di pace.

Secondo La Città ecologica la Proposta di legge deve essere modificata:

1) introducendo nelle premesse il riconoscimento di questo grave ritardo e il conseguente impegno della legge stessa a costruire le condizioni per recuperarlo nel più breve tempo possibile.

2) stabilendo un obbiettivo mensile regionale di nuova potenza da impianti FER da raggiungere. La Regione deve conseguire l'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad **almeno** 4,25 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato nella tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI, per arrivare a quella data a 6,6 GW di potenza installata da rinnovabili. Poiché al 30/09/2026 la potenza da FER era 3.596 MW i restanti 3 GW devono essere impiantati in 51 mesi, con una nuova potenza mensile da rinnovabili di 58,9 MW. Questo è l'obbiettivo mensile minimo che la Regione Toscana deve darsi, individuando la struttura regionale che abbia il compito di monitorare l'andamento a partire dai dati TERNA, proponendo i necessari aggiustamenti nel caso di scostamenti. Quei 58,9 MW sono una potenza mensile mai raggiunta in Regione Toscana (negli ultimi 12 mesi la potenza media mensile installata è stata di 23,6 MW, molto meno della metà; nei 69 mesi dal 31/12/2020 al 30/09/2026 la potenza media mensile installata è stata di 18,12 MW meno di un terzo di quella che si dovrebbe installare nei prossimi mesi) e quindi la Legge Regionale sulle Aree Idonee deve essere lo strumento in grado di far compiere alla regione quel balzo in avanti necessario per raggiungere l'obbiettivo, se realmente si crede nella "necessità del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050" e che "La diffusione delle energie rinnovabili rappresenta la soluzione in grado di limitare il riscaldamento del pianeta provocato dai combustibili fossili in un'ottica di decarbonizzazione.". Nel testo attuale della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 questa consapevolezza è totalmente assente. Ed è inspiegabile dal momento che l'obbiettivo è pienamente raggiungibile, dato che sono ancora ferme in istruttoria presso gli uffici regionali richieste di installazione per ben 5398,43 MW; quindi non è dal fronte della "domanda" che c'è il problema ma dal fronte della "risposta".

3) I punti 1 e 2 devono essere introdotti nelle premesse e nell'Art. 1 della P.d.L.

4) Eliminare dall'Art. 2 al comma 1 i punti a) e b). Non c'è alcun bisogno che la regione vada a ridefinire cosa sia un "impianto agrivoltaico" e un "impianto agrivoltaico con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra". Entrambi sono definiti dal d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI nonché dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE

ECOLOGICA – DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA del giugno 2022. Potrebbero oltre tutto configurarsi profili di illegittimità dal momento che il legislatore statale ha già normato quegli impianti e non ha delegato alle regioni ulteriori specificazioni che potrebbero portare a caratterizzazioni degli impianti differenti tra diverse regioni. Di conseguenza anche l'Art. 10 andrebbe eliminato.

5) Per quanto riguarda le ulteriori aree classificate idonee rispetto a quelle previste nell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI riportate nell'Art. 3 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 si osserva che al comma 1 punto e) vengono individuate come idonee "le aree adiacenti alla rete stradale regionale a doppia carreggiata" "nonché alla rete ferroviaria" "entro una distanza non superiore a 300 metri". Fin qui è la trasposizione della norma nazionale per le autostrade ma poi viene introdotta l'esclusione nel caso che "impianto abbia potenza nominale maggiore di 1 MW e lo stesso sia localizzato ad una distanza inferiore ai 150 metri da un edificio ad uso residenziale". Mentre la distanza minima da un edificio residenziale è condivisibile, non lo è il limite della potenza installabile. Su una profondità di 300m significa imporre un limite lineare all'impianto di circa 50-60m senza che vi sia nessuna motivazione razionale per farlo. Si chiede di eliminare il limite di potenza o, in subordine, di portare a 10 MW il limite.

6) Per quanto riguarda le aree classificate idonee per la realizzazione di impianti **agrivoltaici** ci cui all'Art. 5 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 al comma 2. lettera c) prevede tra le condizioni da soddisfare che "l'impianto è realizzato subordinatamente all'approvazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, presentato ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r.65/2014", programma che in realtà la Legge Regionale introduce per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo rurali e che in questo caso costituisce solo un disincentivo alla realizzazione di impianti agrivoltaici oltre a non essere previsto dal del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI e quindi di dubbia legittimità. È una condizione che tende a appesantire l'iter e quindi a scoraggiare la realizzazione di impianti agrivoltaici quando è indispensabile ed urgente incentivarlo.

7) Analoga limitazione si ritrova al comma 7. dove vengono comunque e giustamente dichiarate idonee alla realizzazione di impianti **agrivoltaici** le aree a destinazione d'uso agricolo abbandonate da

almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente ma anche qui solo se l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 35 MW (ad eccezione dei casi in cui l'impianto ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici). Tra queste aree abbandonate dovrebbero ricadere i 215.490 ettari di SAU perse tra il 2000 e il 2020 nonché le aree SAT non SAU diverse dalle precedenti. Su tali aree occorrerebbe puntare fortemente, altro che porre limitazioni di potenza agrivoltaico installabile.

8) Al comma 3 dell'Art. 5 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 si fa riferimento riguardo al conteggio della percentuale di SAU regionale occupata da impianti agrivoltaici solo a PAS e autorizzazione (unica), escludendo evidentemente dal conteggio gli impianti agrivoltaici che sono realizzabili come Interventi di attività libera, secondo l'Allegato A del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI comma 1 punto e) cioè "impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale". Concordiamo con questa scelta ma riteniamo che essa debba essere esplicitata nel testo della Legge regionale.

9) Al comma 5 dell'Art. 5 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 si fissa il limite regionale dell'1% della SAU regionale come idonea all'installazione di impianti agrivoltaici. Considerato che da nostre stime sulla occupazione di superfici per impianti agrivoltaici necessari alla Toscana per raggiungere l'obbiettivo del NetZero al 2050 sono necessari tra il 4 e il 5% dell'attuale SAU, proponiamo di portare il limite della percentuale di SAU da dichiarare idonea al 2%, percentuale del tutto accettabile e compatibile con lo sviluppo dell'attività agricola e pastorale, anche tenendo conto che la percentuale attuale di SAU destinata a "prati e pascoli" è dell'8% del totale.

10) L'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI al comma 4. comma h) si dice che le regioni possono prevedere nella propria legge regionale un differente limite massimo percentuale di SAU superiore al 3% per ciascun comune. Al comma 1. dell'Art. 6 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 questa facoltà è delegata ai comuni che possono proporre alla Regione l'innalzamento della percentuale fino ad un massimo del 10 per cento della SAU totale determinata a livello comunale. Riteniamo che questa facoltà debba essere mantenuta in capo anche alla regione.

11) Il comma 1. dell'Art. 9 della Proposta di Legge N. 54 08/06/2026 sancisce che "La Giunta Regionale assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale.". Ma gli unici obbiettivi di potenza fissati sono in realtà quelli che la tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024 TESTO UNICO RINNOVABILI fissa alla regione Toscana fino al 2030. Sarebbe a nostro avviso necessario che la legge regionale in discussione fissasse degli obbiettivi da raggiungere anche a livello del singolo comune e della singola provincia o città metropolitana, con l'introduzione di premialità e penalizzazioni. I comuni hanno gli strumenti urbanistici per incentivare l'installazione di impianti FER sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato.

12) Mancano norme che incentivino l'agrivoltaico avanzato o innovativo di cui DECRETO AGRIVOLTAICO INNOVATIVO D.M. N. 436 DEL 22/12/2023 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA con le sue e REGOLE OPERATIVE.

13) Infine vogliamo riportare la "Tabella 1. Sistema di classificazione del consumo di suolo" che si trova a pag. 25 sul RAPPORTO ISPRA 2026

Tabella 1. Sistema di classificazione del consumo di suolo

11. Consumo di suolo permanente/impermeabilizzazione del suolo
111. Edifici, fabbricati
112. Strade pavimentate
113. Sede ferroviaria
114. Aeroporti (piste e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
115. Porti (banchine e aree di movimentazione impermeabili/pavimentate)
116. Altre aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, etc.)
117. Serre permanenti pavimentate
118. Discariche
12. Consumo di suolo reversibile/rimozione e altre forme di artificializzazione del suolo
121. Strade non pavimentate
122. Cantieri e altre aree in terra battuta (piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi, depositi permanenti di materiale, etc.)
123. Aree estrattive non rinaturalizzate
124. Cave in falda
125. Impianti fotovoltaici a terra (alta densità)
126. Altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole la cui rimozione ripristini le condizioni iniziali del suolo
20. Altre coperture rilevate ma non incluse nel consumo di suolo
201. Corpi idrici artificiali (escluse cave in falda)
202. Aree permeabili intercluse tra svincoli e rotonde stradali, aree pertinenziali associate alle infrastrutture viarie
203. Serre non pavimentate
204. Ponti e viadotti su suolo non artificiale
205. Impianti fotovoltaici a terra (bassa densità)
206. Artificializzazione o rimozione temporanee del suolo con ripristino del suolo completato entro l'anno corrente

in essa si nota che che il Fotovoltaico a terra ad alta densità non è compreso tra "Consumo di suolo permanente/impermeabilizzazione del suolo" ma costituisce "Consumo di suolo reversibile" mentre l'Agrivoltaico

cioè il fotovoltaico a bassa densità è tra le "Altre coperture rilevate ma **non incluse nel consumo di suolo**". Il consumo permanente di suolo in Italia e anche in Toscana cioè la sua impermeabilizzazione è dovuto per la grandissima parte alla realizzazione di edifici, strade, infrastrutture previsti da progetti e piani urbanistici regionale e comunali, e ciò nonostante la L.R. 65/2014 ponga l'obbiettivo del non consumo di suolo come suo principio ispiratore al comma 1 dell'Art. 1.

Pisa 04 NOVEMBRE 2026

Associazione ambientalista

LA CITTÀ ECOLOGICA APS